



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 818 del 2009, proposto da:  
Marco Francolini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ripamonti, Cino Benelli e Ruggero Dipaola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore, sito in Roma, Via Paisiello, 15;

***contro***

Comune di Riano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco A. Caputo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

***nei confronti di***

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.g.;

***per l'annullamento:***

- dell'ordinanza sindacale n. 64 del 10.11.2008, con la quale il Comune di Riano ha disciplinato gli orari di esercizio delle attività di vendita nel territorio comunale;
- della nota n. 753/sp del 02.10.2006, inviata dalla Regione Lazio – Assessorato Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato ai Comuni della medesima Regione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Riano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2010 il dott. Giuseppe Chiné e uditi i difensori delle parti come da relativo verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO**

1. Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente, amministratore della società Futur Games s.r.l., corrente in Riano, via Rianese, nn. 104/106 e titolare di licenza per "sala giochi", ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 64 del 10.11.2008, recante la disciplina degli "*orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento*". Più in particolare, il ricorrente ha censurato gli orari fissati per le "sale giochi", per le quali, secondo predetta ordinanza, l'apertura deve avvenire "*non prima delle ore 10.00*" e la chiusura "*non oltre le ore 23.00*".

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge; violazione del principio di affidamento; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; incompetenza; 2) Violazione di legge; eccesso di potere per manifesta illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento e contraddittorietà; 3) Violazione di legge; eccesso di potere per manifesta illogicità, errore di fatto, disparità di trattamento e contraddittorietà; eccesso di potere per carenza di istruttoria.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Riano, instando per il rigetto del gravame. Sebbene ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio la Regione Lazio.

4. Con motivi aggiunti ritualmente notificati, e depositati il 26.05.2009, il ricorrente ha impugnato la nota 753/sp del 02.10.2006, inviata dalla Regione Lazio - Assessorato Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato ai Comuni della medesima Regione, chiedendone l'annullamento per le medesime censure formulate con il ricorso introduttivo.

5. All'udienza dell'8 febbraio 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione

### **DIRITTO**

1. Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti si palesano entrambi infondati e devono, pertanto, essere respinti.

2.1 Con il ricorso introduttivo, il ricorrente, nella qualità di gestore di una sala giochi, ha censurato, articolando tre ordini di doglianze, l'ordinanza del Sindaco di Riano n. 64 del 10.11.2008, avente ad oggetto: "*Disciplina degli orari di esercizio delle attività di vendita al dettaglio, artigianali, somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento*", e segnatamente la parte in cui (art. 2, punto 2c) prescrive, sotto comminatoria di sanzioni amministrative, che le sale giochi devono essere aperte "*non prima delle ore 10.00*" e chiuse "*non oltre le ore 23.00*".

2.2 Con il primo ordine di doglianze, ha denunciato il vizio di incompetenza del Sindaco di Riano, essendo la materia degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi riservata al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 773 del 1931, art. 86) ed al relativo Regolamento di esecuzione (r.d. 635 del 1940). La doglianza è priva di pregio, giacché la competenza sindacale trova nella specie pieno riconoscimento nell'art. 50, comma 7, del d. lgv. n. 267 del 2000,

secondo cui il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, "gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici". Dalla particolare ampiezza della nozione di "pubblico esercizio" contenuta nella disposizione, in linea con indirizzi sul punto già espressi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 4 luglio 2007, n. 2198), deve ritenersi che rientrino senz'altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all'interno di sale giochi. Ed invero, il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, del d. lgv. n. 267 del 2000, né esercizi commerciali (non essendo la vendita l'attività principale praticata), né servizi pubblici, bensì, appunto, pubblici esercizi, di talché per dette sale il sindaco può esercitare la potestà regolatoria degli orari di apertura e chiusura al pubblico.

Né, per sostenere l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di gravame può affermarsi, con il ricorrente, che il potere regolatorio facente capo al sindaco deve necessariamente essere preceduto da un atto di indirizzo del consiglio comunale, nella specie mancante. Osserva, invero, il Collegio che, da un lato, la disposizione dell'art. 50, comma 7, del d. lgv. n. 267 del 2000 sembra soltanto imporre la conformità dell'ordinanza sindacale agli indirizzi, ove esistenti, espressi dall'organo consiliare, dall'altro, il ricorrente non ha fornito alcun elemento a supporto di un presunto contrasto tra indirizzi precedentemente espressi dal Consiglio comunale di Riano ed il contenuto dell'ordinanza gravata.

2.3 Con il secondo ordine di doglianze, il ricorrente ha denunciato il vizio di illegittimità ed illogicità manifesta in relazione alla scelta sindacale di equiparare, in punto di disciplina degli orari di apertura e chiusura, le attività di sala giochi e quelle di "phone center" ed "internet point". Più in particolare, a suo dire, le attività di sala giochi non avrebbero potuto ricevere una disciplina diversa da quella degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande contenuta nella delibera del Consiglio comunale n. 9 del 13 maggio 2008 (orario giornaliero dalle 6.00 alle 24.00).

Anche tali ultime censure si palesano prive di fondamento. Si è già evidenziato come le attività di sala giochi devono farsi rientrare tra i "pubblici esercizi" nell'accezione richiamata dall'art. 50, comma 7, del d. lgv. n. 267 del 2000 e che esse, pertanto, non possono ascrivere alla categoria degli "esercizi commerciali", anch'essa menzionata nella medesima disposizione normativa. Ne discende che nessuna illogica ed ingiustificata disparità di trattamento può essere ravvisata a fronte di una differenza degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e degli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Identica conclusione si impone con riferimento alla equiparazione tra le attività di sala giochi, *phone center* ed *internet point*, la quale sembra pienamente conforme alla comune natura di dette attività (c.d. di intrattenimento), consistente nella erogazione, a specifica richiesta e dietro pagamento di un corrispettivo, di un servizio, nell'accezione sopra richiamata, in favore della collettività.

2.4 Con il terzo ordine di doglianze, il ricorrente denuncia una duplice disparità di trattamento: a) l'una, riferita alla diversa disciplina degli orari delle sale giochi "ad attività specifica" e delle sale giochi operanti "in pubblico

esercizio; b) l'altra, scaturente dal raffronto tra gli orari delle sale giochi e quelli delle attività di intrattenimento all'aperto su aree pubbliche o private.

L'infondatezza della censura *sub a)* discende dalla inconsistenza del presupposto da cui l'argomento speso dal ricorrente prende le mosse, ovvero che le sale giochi facenti parte integrante di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande possano rispettare orari di chiusura diversi da quelli imposti per le sale giochi "ad attività specifica". Tale assunto, oltre a non trovare alcuna conferma nell'ordinanza impugnata, sembra smentito dall'interpretazione sistematica dell'ordinanza e della delibera consiliare n. 9 del 2008. In sintesi, le sale giochi, o le apparecchiature usate per il gioco, all'interno di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette all'orario di chiusura previsto dall'art. 2, 2c) dell'ordinanza sindacale gravata, di talché il gestore, anche se l'esercizio è aperto, è tenuto allo spegnimento delle apparecchiature.

L'infondatezza della censura *sub b)*, discende dalla non assimilabilità delle attività di intrattenimento svolte all'aperto, su aree pubbliche o private, rispetto a quelle di sala giochi. Ed invero, come correttamente evidenziato negli scritti difensivi del Comune resistente, le prime configurano attività occasionali, alle quali, se svolte su aree pubbliche, si applica la specifica disciplina di volta in volta concordata con l'Amministrazione. Per esse, pertanto, non si pongono esigenze di salvaguardia da fenomeni continuativi di inquinamento acustico, come quelle correlate ad attività stanziali e non occasionali.

3. L'infondatezza di tutte le doglianze formulate nei confronti dell'ordinanza sindacale gravata con il ricorso introduttivo impone il rigetto anche dei motivi aggiunti. Con essi, infatti, il ricorrente ha impugnato la nota "informativa" prot. 755 del 2.10.2006, inviata dalla Regione Lazio – Assessorato Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato a tutti i Comuni del Lazio, denunciando i medesimi vizi già ascritti all'ordinanza sindacale.

A ciò può essere aggiunto, per mera completezza espositiva, che il gravame presenta profili di inammissibilità, essendo stato proposto nei confronti di una nota dal contenuto informativo ed interpretativo, priva, come tale, di effettivo contenuto lesivo delle posizioni giuridiche soggettive azionate dal ricorrente nell'odierno giudizio.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, nei termini meglio precisati in motivazione.

Condanna il ricorrente a rifondere in favore del Comune di Riano le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Michele Perrelli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Giuseppe Chine', Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 02/04/2010  
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)  
IL SEGRETARIO